



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

Relazione economico-finanziaria sul fondo Risorse decentrate anno 2020 per il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale di seconda fascia

La presente sezione illustra la costituzione, nel rispetto del vincolo di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei fondi per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 del personale dirigenziale ISIN di seconda fascia riferito al comparto Istruzione e Ricerca e ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell'Ispettorato, e l'art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ *L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016*”.

Con riguardo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale si deve far riferimento all'articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75, in ottemperanza del quale per ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relative note applicative.

Successivamente è intervenuto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11/2/2019, n.12, il quale all'art. 11 (*“Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”*) che alla lettera a) ha stabilito che quanto disposto dal succitato D.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La presente relazione tecnico finanziaria assume come base di partenza la positiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 8 del 27 settembre 2019, della costituzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2018 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

La costituzione del fondo da parte dell'ISPRA ha tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 47 del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca 2016-2018 che stabilisce che *“A decorrere dal 1 gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 7 del CCNL Area VII del 28/7/2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell'1,7% calcolato sul monte salari anno 2015”*.

La conoscenza della struttura e degli importi del fondo accessorio certificato di ISPRA, risulta utile per ricavare il dato di confronto del **valore medio pro-capite** di salario accessorio goduto dal personale dirigenziale di seconda fascia ISPRA, calcolato come rapporto tra l'importo finale certificato del fondo e la **consistenza** media annua del personale (cioè mediamente presenti nell'anno, individuata come semisomma dei presenti al primo gennaio ed al 31 dicembre dell'anno di riferimento); tale valore moltiplicato per il personale dirigenziale di ISIN permette di calcolare il primo nucleo di **risorse stabili** del fondi accessorio ISIN.

Tale metodologia, applicata anche per la determinazione del fondo accessorio 2019 basato sull'individuazione di un valore medio unitario (cosiddetto valore pro-capite), è richiamato dall'ARAN negli Orientamenti Applicativi EPNE n. 215 diramati per fornire criteri utili alla corretta costituzione del fondo per i trattamenti accessori del personale in un ente di nuova costituzione, e

prevede che il fondo venga inizialmente costituito moltiplicando il valore pro-capite per il numero delle persone effettivamente in servizio al primo gennaio, senza alcun riferimento quindi alla dotazione organica; successivamente, di anno in anno, il fondo viene incrementato laddove in seguito a procedure di reclutamento (per concorso pubblico o mobilità volontaria) la consistenza media del personale in servizio risultasse aumentata rispetto al numero inizialmente preso a riferimento. Del resto in tale senso va l'art. 63, comma 2, lett. d, del CCNL Istruzione e Ricerca 19.04.2018 in relazione alla necessità di far fronte a stabili incrementi delle dotazioni organiche, in presenza di adeguate capacità di bilancio.

Sulla base delle precedenti considerazioni, al fine di poter calcolare il valore medio unitario delle risorse accessorie si è reso necessario ancorarsi, come anticipato, all'accordo di contrattazione integrativa ISPRA per il personale dirigenziale stipulato il 6 marzo 2020, da cui è possibile ricavare sia la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di seconda fascia dell'ISIN.

Su detto fondo che ammonta a € **1.230.656,95**¹ e che include le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e le risorse variabili) è già stata operata la decurtazione prevista dal sopra richiamato articolo 23 ("Salario accessorio e sperimentazione"), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001, il quale prevede che per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016. Tenuto conto del numero di **21** dirigenti quale **consistenza** media annua del personale ISPRA con incarichi dirigenziali di seconda fascia, individuata come semisomma dei presenti al primo gennaio ed al 31 dicembre dell'anno 2019, si determina in € **58.602,71** il **valore medio pro-capite** di salario accessorio di riferimento per il personale dirigenziale ISIN.

Al momento, in ottemperanza alla quantificazione dei costi individuata nella relazione tecnica allegata al Decreto legislativo 137/2017 e a quanto stabilito in sede di approvazione del piano triennale delle attività e programmazione del fabbisogno di personale ISIN del triennio 2020-2022 viene costituito un fondo accessorio per n.2 unità dirigenziali di seconda fascia pari a € **117.205,42**

¹ Tale importo è uguale a quello del fondo 2016 in ossequio all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 che recita: "... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Utilizzo

Con riferimento alle poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa come descritta nell'accordo, si rappresenta che la voce del fondo 2020 la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello è riferibile alla sola **retribuzione di posizione parte fissa**.

La retribuzione di posizione viene definita, così come previsto dall'articolo 48, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca, in una percentuale non superiore all'85% delle risorse complessive del fondo.

Anno	Fondo anno 2019	Retribuzione di posizione	Totale
2020	117.205,42	85%	99.624,61

La retribuzione di posizione di parte fissa, così come gli importi ridefiniti dall'articolo 45, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, è pari a € 12.565,11 annui lordi comprensivi di tredicesima mensilità. Si riportano quindi gli importi della retribuzione di posizione parte fissa in relazione alle posizioni considerate nell'annualità:

Anno	Retribuzione di posizione parte fissa	Posizioni dirigenziali	Totale
2020	12.565,11	2	25.130,22

La **retribuzione di posizione di parte variabile** può pertanto essere determinata in una quota del fondo destinata per il finanziamento totale della retribuzione di posizione detratta la componente della retribuzione di parte fissa:

Anno	Retribuzione di posizione	Retribuzione di posizione parte fissa	Retribuzione di posizione parte variabile
2020	99.624,61	25.130,22	74.494,39

Sulla base dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 48, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, l'Amministrazione con delibera n. 21 del 3 novembre 2020 ha determinato gli importi economici della retribuzione di posizione parte variabile delle funzioni dirigenziali articolandoli nelle tre fasce di seguito riportate e stabilendo, altresì, che detta graduazione non produce effetti retroattivi, restando ferme le indennità di posizione eventualmente già corrisposte

I fascia	30.434,89
II fascia	24.434,89
III fascia	20.434,89

La **retribuzione di risultato** dei dirigenti di seconda fascia viene definita in una misura non inferiore al 20% del totale delle disponibilità delle risorse complessive del fondo 2020.

Anno	Fondo anno 2020	Retribuzione di risultato	Totale
2020	117.205,42	20%	23.441,08

In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo in oggetto, la distribuzione della retribuzione di risultato per le n.2 unità dirigenziali approvate con il piano triennale delle attività e programmazione del fabbisogno di personale ISIN del triennio 2020-2022, fatta salva la somma pari almeno al 20% del valore della retribuzione di posizione percepita, è articolata in due livelli di merito a ciascuno dei quali viene attribuita una percentuale di risorse pari rispettivamente al 70% e al 30% dell'ammontare complessivo delle somme residue e il personale da collocare nei livelli di riferimento primo e secondo è determinato in base a quote corrispondenti rispettivamente al 50% (cinquanta per cento) delle posizioni individuate nel fondo di riferimento.

L'assegnazione dei dirigenti ai livelli di merito viene definita sulla base di una valutazione effettuata attraverso le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale nonché dalle disposizioni di legge, mediante il sistema di valutazione dell'Ispettorato.

Sulla base di quanto sopra esposto l'ammontare della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'annualità 2020 risulta essere il seguente:

Retribuzione di risultato annualità 2020				
	Posizione parte fissa	Posizione parte variabile	Retribuzione di posizione complessiva	Retribuzione di risultato (20%)
I fascia	12.565,11	30.434,89	43.000,00	8.600,00
II fascia	12.565,11	24.434,89	37.000,00	7.400,00

Una quota individuale della retribuzione di risultato, aggiuntiva rispetto al minimo contrattuale stabilito viene pertanto distribuita sulla base delle diverse categorie di merito.